

Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i tipi, le procedure di selezione e di conferimento di assegni di ricerca, nonché il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti agli assegnisti di ricerca.

La determinazione degli importi degli assegni e il calendario di svolgimento delle procedure, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 2

Tipi di assegni

1. L'Università degli Studi di Genova, al fine di promuovere il ruolo della ricerca e nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
 - a) finanziamento a totale carico del bilancio unico di Ateneo per l'esecuzione di progetti autonomamente presentati dai candidati, relativi alle aree scientifiche di interesse dell'Ateneo (**detti di "tipo A"**);
 - b) finanziamento a carico di fondi dei dipartimenti e dei centri di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo, con possibile cofinanziamento su risorse del bilancio unico dell'Università, per realizzare specifici programmi di ricerca (**detti di "tipo B"**);
2. L'Università può altresì conferire assegni di ricerca a soggetti collocati in posizione utile nelle graduatorie delle selezioni pubbliche per l'ammissione ai corsi di dottorato, secondo quanto previsto dal DM. 45/2013.

Articolo 3

Attivazione di assegno di ricerca di tipo A

1. Gli assegni di ricerca di tipo A sono banditi previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico.
2. Il bando dovrà indicare:
 - a) le aree scientifiche e le relative tematiche di interesse, nonché il numero degli assegni che si intendono attivare per ciascuna area;
 - b) durata e importo di ogni assegno, nonché informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;
 - c) i requisiti di ammissione, come indicati all'articolo 5;
 - d) il termine e le modalità di presentazione dei progetti dei candidati, corredati dei titoli e delle pubblicazioni.

Articolo 4

Attivazione di assegno di ricerca di tipo B

1. I dipartimenti e i centri di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo possono attivare assegni per realizzare programmi di ricerca utilizzando parte delle risorse attribuite dall'Ateneo o totalmente risorse proprie.
2. Le delibere devono contenere, per ogni proposta:
 - a) il titolo e la descrizione del programma di ricerca che si intende realizzare;
 - b) il settore scientifico disciplinare cui si riferisce la ricerca;
 - c) la determinazione adeguatamente motivata relativa alla fascia di importo tra quelle in vigore al momento della delibera;
 - d) l'indicazione dei fondi utilizzati con relativo impegno al finanziamento;
 - e) l'eventuale richiesta di cofinanziamento;
 - f) il responsabile scientifico;
 - g) tutte le informazioni necessarie per l'avvio della selezione;
 - h) l'impegno del Dipartimento a garantire il regolare svolgimento dei programmi di ricerca, mettendo a disposizione adeguate risorse strutturali e strumentali, nonché i risultati attesi tra quelli esonibili nei prodotti della ricerca della struttura.
3. Ai fini del conferimento di tale tipo di assegno verrà emesso un bando contenente:
 - a) il numero degli assegni che si intendono attivare con indicazione dei contenuti dei relativi programmi di ricerca e il settore scientifico disciplinare;
 - b) durata e importo di ogni assegno, nonché informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;
 - c) la struttura di riferimento presso cui si svolgerà la ricerca e il docente di ruolo con funzione di responsabile scientifico del programma. L'attività di ricerca dell'assegnista, ovunque svolta, è riferita, a fini di valutazione, al dipartimento cui afferisce il responsabile scientifico.
 - d) i requisiti di ammissione, come indicati all'articolo 5;
 - e) il termine e le modalità di presentazione delle domande, nonché il diario delle prove;
 - f) il programma d'esame e i titoli valutabili.
4. L'Università può conferire, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari regolamento, per quanto compatibili, assegni di ricerca a soggetti, beneficiari di contributi finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca, che risultino selezionati nell'ambito di procedure selettive, rispettose dei principi di pubblicità e trasparenza propri dei bandi pubblici, svolte da Ministeri, Istituzioni o Organismi dell'Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, da altro Organismo pubblico o privato senza scopo di lucro riconosciuto nell'ambito della comunità scientifica ovvero dal partenariato nel caso di programmi comunitari che prevedano tale procedura.

Articolo 5

Requisiti soggettivi

1. Possono essere destinatari di assegni di ricerca studiosi in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. I bandi possono prevedere che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscano requisito obbligatorio per l'ammissione alla

procedura; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

2. Alle procedure per il conferimento degli assegni di ricerca per i quali è deliberato l'importo lordo annuo massimo, possono partecipare esclusivamente i candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o del titolo equivalente conseguito all'estero ovvero del diploma di specializzazione di area medica, corredato di una adeguata produzione scientifica.
3. Non possono partecipare alle selezioni pubbliche per il conferimento di assegni di ricerca i parenti o gli affini, fino al quarto grado compreso, nonché il coniuge di un professore afferente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero del Rettore, del Direttore Generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
5. I bandi possono riservare una quota di assegni a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
6. Per i candidati in possesso di titolo di studio estero, che non sia già stato dichiarato equipollente, l'equivalenza del titolo di studio è accertata, ai soli fini dell'ammissione alla procedura di selezione, dalle commissioni di cui ai successivi artt. 7 e 8, al momento dell'esame dei titoli, sulla base della idonea documentazione presentata in fase di candidatura. Tali candidati saranno, quindi, nella fase preliminare, ammessi con riserva. Qualora i suddetti candidati risultino vincitori, dovranno trasmettere all'Università, la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia, entro 60 giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione. Verrà disposta la decadenza dal diritto alla stipula del contratto nel caso in cui i documenti non pervengano all'Università entro tale termine.

Articolo 6

Assegni di ricerca a cittadini di Stati extra UE

1. Ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea può essere conferito un assegno di ricerca se in possesso di permesso di soggiorno utile per lo svolgimento dell'attività prevista dal contratto di cui all'articolo 10.
2. Se non in possesso di permesso di soggiorno utile per lo svolgimento dell'attività prevista dal contratto di cui all'articolo 10, la struttura che ha richiesto l'assegno deve attivare, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, le procedure finalizzate al suo ottenimento come da art. 27 *ter* del Decreto Legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni.
3. L'assegno di ricerca è conferito al cittadino extracomunitario solo al perfezionarsi della procedura descritta dal comma 2.

Articolo 7

Procedura per il conferimento di assegni di tipo A

1. Gli assegni di tipo A sono conferiti mediante selezione pubblica dei candidati e il relativo bando è reso pubblico sul sito dell'Ateneo, del MIUR e dell'Unione Europea.

2. La domanda di partecipazione alla selezione, trasmessa per via telematica, deve contenere la descrizione di un progetto riferito ad una tematica tra quelle previste dal bando, secondo le modalità individuate dal bando stesso, e l'indicazione della struttura presso cui si intende svolgere la ricerca. Alla domanda devono essere allegati il *curriculum* scientifico-professionale del candidato, i titoli e le pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione. Ogni candidato potrà presentare un solo progetto.
3. Al fine di assicurare la competenza specifica nella selezione pubblica dei progetti presentati dai candidati e dei rispettivi *curriculum*, il Rettore, su proposta del Senato Accademico, nomina un'unica Commissione, composta da almeno tre docenti universitari, anche di altri Atenei. La Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.
4. La Commissione, prima di procedere all'analisi della documentazione presentata dai candidati, predetermina i criteri di massima per la valutazione del progetto, del *curriculum* dei candidati e del colloquio e li rende noti mediante affissione nella sede degli esami
5. In sede di valutazione della documentazione presentata da ogni candidato, la Commissione assegna al progetto di ricerca un punteggio massimo di 40 punti e al *curriculum* del candidato un punteggio massimo di 30 punti. Al termine della valutazione della documentazione presentata da tutti i candidati, la commissione affigge i punteggi attribuiti ai progetti e ai curriculum dei candidati, ammettendo all'orale coloro che hanno conseguito un punteggio complessivo pari o superiore a 49/70.
6. Al colloquio è attribuito un punteggio di 30 punti. Il colloquio si intende superato con la votazione di almeno 21/30. La Commissione formula infine una graduatoria per ciascuna area scientifica interessata; la graduatoria si ottiene sommando il punteggio complessivo attribuito al progetto e al curriculum e alla valutazione conseguita nel colloquio. I risultati saranno affissi nella sede degli esami.
7. Il colloquio potrà essere effettuato anche con modalità a distanza precisate nel bando, che garantiscano l'identificazione del candidato e la pubblicità della prova. Il colloquio potrà essere sostenuto in lingua straniera.
8. La Commissione trasmette gli atti all'Amministrazione per i provvedimenti di competenza, individuando la struttura presso cui si svolgerà la ricerca dei vincitori. La struttura, con delibera del proprio organo collegiale, assume l'impegno a garantire il regolare svolgimento del progetto, mettendo a disposizione adeguate risorse strutturali e strumentali, e indica il responsabile scientifico.

Articolo 8

Procedura per il conferimento di assegni di tipo B

1. Gli assegni di tipo B sono conferiti mediante selezione pubblica dei candidati e i relativi bandi sono resi pubblici sul sito dell'Ateneo, del MIUR e dell'Unione Europea.
2. Il candidato deve allegare alla domanda trasmessa per via telematica con le modalità previste dal bando, il *curriculum* scientifico-professionale, nonché i documenti attestanti i titoli e le pubblicazioni che intende sottoporre alla valutazione della commissione giudicatrice.
3. Le commissioni giudicatrici delle procedure per il conferimento degli assegni di tipo B sono costituite da tre docenti universitari, anche di altri Atenei, di cui almeno un professore di ruolo di prima o di seconda fascia, nominati dal Rettore su proposta della struttura interessata.
4. La commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima per la valutazione dei titoli e del colloquio, e li rende noti mediante affissione nella sede degli esami.
5. Al *curriculum* scientifico professionale del candidato nonché ai documenti attestanti i titoli e alle pubblicazioni è attribuito un punteggio complessivo di 40 punti. Se il dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione di area medica costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione alla procedura la ripartizione del punteggio tra i titoli valutabili e le pubblicazioni è la seguente:

4. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi, motivi di salute o a casi di forza maggiore.
5. Il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche è collocato in aspettativa senza assegni.
6. Gli importi lordi annui degli assegni di ricerca sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di conferimento di assegno:
7. di cui all'articolo 4 comma 4 sia l'importo sia la durata possono essere determinati liberamente, tenuto conto dei limiti stabiliti dalla normativa in materia;
8. di cui all'art. 9 finanziato da soggetti esterni, l'importo potrà essere determinato liberamente, tenuto conto dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.
9. L'assegno è erogato in rate mensili posticipate e ad esso si applicano le norme vigenti in materia fiscale e previdenziale.
10. L'Università provvede altresì alle coperture assicurative in applicazione delle norme vigenti in materia.

Articolo 11

Durata dell'assegno e rinnovo

1. Gli assegni hanno una durata compresa tra uno e tre anni.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, a esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
3. In ogni caso, per ogni soggetto, la durata complessiva del rapporto instaurato in qualità di titolare di assegno di cui all'articolo 22 della Legge 30.12.2010 n. 240 e di un contratto di cui all'articolo 24 della medesima Legge, intercorso anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 9 del citato articolo 22, non può superare i dodici anni, anche non continuativi e comunque nei limiti della durata minima e massima prevista dalle norme vigenti in materia.
4. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. Le strutture, per esigenze di prosecuzione dell'attività di ricerca oggetto dell'assegno, possono chiedere il rinnovo della posizione per un periodo non inferiore all'anno, specificando le modalità di finanziamento del rinnovo.
6. Il rinnovo è subordinato alla valutazione positiva dell'attività svolta dal titolare. A tal fine, il responsabile scientifico della ricerca trasmette al Consiglio della struttura, almeno due mesi prima della scadenza del contratto, la relazione di cui all'articolo 12 comma 5, corredata dalle proprie osservazioni tra cui il confronto tra i risultati preventivati e quelli raggiunti e i nuovi obiettivi che si intendono perseguire con il rinnovo.
7. Le valutazioni sull'attività svolta espresse dal Consiglio della struttura devono essere adeguatamente motivate e sono insindacabili. Il Consiglio della struttura, valutata la presenza di documentata attività scientifica, approva il rinnovo, deliberando altresì l'impegno al finanziamento dello stesso, e lo trasmette agli uffici almeno 15 gg. prima della data di scadenza dell'assegno.
8. Per particolari e motivate esigenze relative alla realizzazione dei programmi di ricerca, l'assegno può essere prorogato, comunque entro i limiti massimi di conferibilità previsti dalla legge, per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto in

essere e con spesa a totale carico della struttura proponente. Per l'emanazione del provvedimento di proroga necessita la preventiva deliberazione del Consiglio della struttura, su proposta motivata del responsabile scientifico della ricerca.

Articolo 12

Diritti e doveri dei titolari di assegni di ricerca

1. I titolari di assegno svolgono la loro attività nell'ambito dei progetti di ricerca e in stretto legame con la realizzazione degli stessi, sotto la direzione del responsabile scientifico, in condizioni di autonomia e senza predeterminazione di orario di lavoro.
2. I compiti attribuiti ai titolari di assegno devono riguardare attività di ricerca, essere di carattere continuativo, e non di mero supporto tecnico per la realizzazione di specifici programmi.
3. I titolari di assegni hanno diritto ad avvalersi delle attrezzature, delle risorse e dei servizi disponibili presso la sede dove svolgono la loro attività, necessari per lo svolgimento delle finalità della ricerca.
4. L'assegnista può svolgere parte dell'attività di ricerca all'estero:
 - a) qualora sia beneficiario di borsa di studio, concessa da istituzioni nazionali e straniere, utile a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca;
 - b) qualora l'attività di ricerca all'estero sia coerente con il programma di ricerca al quale collabora, previa autorizzazione della struttura, su motivata proposta del responsabile scientifico; in tal caso può essere determinato, dalla struttura di riferimento e a carico della stessa, un eventuale contributo a titolo di parziale rimborso delle spese di viaggio e soggiorno all'estero.
5. L'assegnista è tenuto a presentare annualmente al Consiglio della struttura di afferenza una dettagliata relazione sull'attività svolta.
6. L'assegnista può partecipare alle procedure di valutazione comparativa per il conferimento di contratti per attività didattica, sia ufficiale che integrativa, a condizione che detta attività venga svolta al di fuori dell'impegno come assegnista, sia compatibile con l'attività di ricerca e previo parere della struttura di afferenza, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo in materia.
7. L'assegnista può svolgere attività pubblicistiche, di relatore in seminari, convegni e conferenze, di orientamento, tutorato e partecipazione alle Commissioni degli esami di profitto in qualità di cultore della materia.
8. L'assegnista può svolgere attività all'interno di uno spin off accademico, previa autorizzazione del responsabile scientifico, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo in materia.
9. L'assegnista può essere inserito in gruppi di ricerca clinica, senza funzioni dirette di assistenza e cura dei pazienti, sotto il diretto controllo del responsabile scientifico.

Articolo 13

Divieto di cumulo e incompatibilità

1. L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatto salvo quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca (articolo 12 comma 4, lett. a).
2. La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, specializzazione medica, in Italia o all'estero o master universitari.

3. La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con rapporti di lavoro dipendente, fatta salva l'applicazione dell'articolo 10 comma 5, con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero-professionali svolte in modo continuativo, salvo che si tratti di limitata attività di lavoro autonomo da svolgere previa autorizzazione del responsabile scientifico, e a condizione che tale attività non interferisca con lo svolgimento dell'attività di ricerca e non determini situazione di conflitto di interessi con l'Università.

Articolo 14

Assenze

1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità' corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università' fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
2. L'erogazione dell'assegno è sospesa durante il periodo di assenza obbligatoria o facoltativa per maternità, ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia del titolare superiore a due mesi per anno. In tali casi la durata del contratto si protrae per un periodo pari a quello di sospensione. In tutti gli altri casi di indisponibilità per periodi superiori a due mesi per anno, l'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto o di sospendere la retribuzione.

Articolo 15

Recesso del titolare di assegno di ricerca

Risoluzione del contratto

1. Qualora il titolare dell'assegno di ricerca cessi per qualsiasi causa, l'utilizzazione della graduatoria di merito è consentita solo se il periodo residuo dell'assegno è maggiore o uguale ad un anno.
2. Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione con almeno trenta giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporterà la trattenuta del corrispettivo rapportato al periodo di mancato preavviso.
3. Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza del termine in esso previsto.
4. Il contratto si risolverà inoltre per effetto delle seguenti condizioni:
 - annullamento della procedura di selezione pubblica;
 - impossibilità sopravvenuta di continuare la collaborazione all'attività di ricerca, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 2;
 - violazione degli obblighi di condotta, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova, emesso con D.R. n. 1143 del 27.02.2015, in attuazione del D.P.R. 16.4.2013 n. 62.
5. La procedura di risoluzione del contratto può essere inoltre avviata, su richiesta del responsabile scientifico, qualora si verificano gravi inadempienze da parte dell'assegnista.
6. L'amministrazione procede alla risoluzione del contratto a seguito di delibera del Consiglio della struttura di afferenza dell'assegnista e di motivata relazione negativa sull'attività svolta dal medesimo predisposta dal responsabile scientifico della ricerca.

Articolo 16

Efficacia ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale e pubblicato nell'albo web di Ateneo, nonché nel relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato quello emanato con D.R. 694 del 04.10.2011 e s.m.i.